



Circolare n. 80 del 13/01/2026

A tutti i Genitori, Studenti e Personale Scolastico

Oggetto: **Comunicazioni relative alle modifiche al REGOLAMENTO DI ISTITUTO in conseguenza dei D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134: -Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (GU n.223 del 25.9.2025) e D.P.R. 8 agosto 2025, n. 135: -Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, in materia di valutazione degli studenti del secondo ciclo di istruzione.**

Modalità applicative del D.P.R. 8 agosto 2025, n. 135 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, in materia di valutazione degli studenti del secondo ciclo di istruzione e del D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134 che ha novellato lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, entrato in vigore dal 10 ottobre 2025 e

In primo luogo il comportamento è equiparato, per peso e incidenza, alle discipline di studio e viene espresso in **decimi**. La valutazione del comportamento deve tenere conto, in modo particolare, di atti di violenza, aggressione e lesione della dignità altrui, incluso il personale scolastico e gli altri studenti.

Scuola Secondaria di Secondo Grado:

Voto di Comportamento	Conseguenza a Scrutinio Finale	Dettagli
Inferiore a 6/10 (Es. 5/10)	Non Ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato.	La non ammissione è automatica, senza possibilità di recupero.
Pari a 6/10	Sospensione del Giudizio sull'ammissione.	Lo studente deve svolgere e discutere un "Elaborato Critico in materia di Cittadinanza Attiva e Solidale" (il cosiddetto "Compito di Cittadinanza") prima dell'inizio del successivo anno scolastico. La mancata presentazione o la valutazione insufficiente dell'elaborato comporta la Non Ammissione.
Pari o Superiore a 9/10	Massimo Punteggio nella fascia di attribuzione del Credito Scolastico per l'Esame di Stato.	La condotta eccellente è premiata con il massimo dei crediti disponibili.



Nuovo Regime delle Sanzioni Disciplinari (D.P.R. n. 134/2025)

Si rammenta che il D.P.R. 134 del 8 agosto 2025, in attuazione della L. 150 del 1° ottobre 2024, modifica solo in parte lo Statuto di cui al D.P.R. 249/98. In particolare:

resta **immodificata la finalità dei provvedimenti disciplinari** (art. 4, c. 2 inalterato) che resta *“educativa”*, dovendo tendere al *“rafforzamento del senso di responsabilità”*, al *“ripristino di rapporti corretti all'interno delle comunità scolastica”*, al *“recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica”*;

non mutano le caratteristiche delle sanzioni (art. 4, c. 5), che restano *“temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità”* e *“della riparazione del danno”*, oltre che obbligate a *“tener conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano”*;

non cambiano le procedure e il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni, ma è da tenere conto che il riferimento all'offerta obbligatoria di *“conversione in attività a favore della comunità scolastica”*, precedentemente previsto all'articolo 4 comma 5, è ora soppresso in quanto superfluo;

permane che le sanzioni disciplinari possano essere irrogate soltanto previa **verifica della sussistenza di elementi circostanziati e precisi** dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente responsabile (art. 4, c. 9-ter);

resta invariato che le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame debbano essere irrogate dalla Commissione di esame ed applicabili anche ai candidati esterni (art. 4, c. 11).

Si richiamano, in sintesi, le principali innovazioni normative, che includono la riformulazione delle misure disciplinari per renderle maggiormente riparative, e la centralità del voto di comportamento, su cui andranno ad incidere le infrazioni disciplinari.

Le modifiche sostanziali riguardano l'articolo 4 (DISCIPLINA) del DPR n. 249/1998.

• SANZIONI DISCIPLINARI

Si distingue tra *“allontanamento dalle lezioni”* fino a 15 giorni, di competenza del Consiglio di classe e *“allontanamento dalla comunità scolastica”* superiore a 15 giorni, di competenza del Consiglio d'istituto (art. 4, c. 6). Nello specifico:

per **allontanamenti dalle lezioni fino a due giorni**, spetta al consiglio di classe **in composizione allargata** deliberare, con **adeguata motivazione, attività di approfondimento** sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso **l'istituzione scolastica**. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia, individuano **i docenti incaricati** di realizzare le attività sopra menzionate (art. 4, c. 8-bis);

per **allontanamenti dalle lezioni da tre a quindici giorni** (art. 4, c. 8-ter), il consiglio di classe **in composizione allargata** delibera, con **adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale**, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Le suddette attività devono essere **inserite all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF)** e si svolgono **presso le strutture ospitanti** che la scuola individua sulla base di un elenco predisposto dall'Ufficio scolastico regionale. Il **mancato o parziale svolgimento** delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal Consiglio di classe ai fini dell'**attribuzione del voto di comportamento**. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influenzando sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto **un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe** (art. 4, c. 8); il consiglio di classe, con lo scopo di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, **può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe**, per un



periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità (art. 4, c. 8- quinquies); per **allontanamenti dalla comunità scolastica superiori a quindici giorni**, deliberati dal Consiglio di Istituto, la scuola promuove – in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria – un **percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro**, ove possibile, nella comunità scolastica (art. 4, c. 8-sexies). L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati **commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti**. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8 (art. 4, c. 9). Si ribadisce che le infrazioni disciplinari non possono influire sulla valutazione degli apprendimenti nelle singole discipline, ma **influenzano direttamente** il voto di comportamento.

▪ ATTIVITÀ DI CITTADINANZA ATTIVA E SOLIDALE

In merito, è opportuno tener presente quanto segue: le attività di cittadinanza attiva e solidale, come sopra ribadito, devono essere svolte presso strutture esterne con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia **stipula convenzioni**, assicurando il **raccordo** e il **coordinamento** con le medesime (art. 4, c. 8- ter);

- le **convenzioni** disciplinano il **percorso formativo personalizzato** di attività di cittadinanza attiva e solidale, i **tempi**, le **modalità**, il **contesto** e i **limiti** del suo svolgimento presso le strutture ospitanti, nonché le **rispettive figure di riferimento**, tenendo anche conto che durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'**obbligo di vigilanza** sulle studentesse e sugli studenti è **in capo alle strutture ospitanti**, che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze (art. 4, c. 8-ter);

- le strutture devono essere **individuare dalle scuole esclusivamente tra quelle inserite nell'elenco** su citato, che l'Ufficio scolastico regionale predispone a seguito di apposito avviso e con cui enti, associazioni e enti del Terzo settore possono manifestare la propria disponibilità ad accogliere lo studente nelle suddette attività di cittadinanza attiva e solidale. L'avviso pubblico specificherà i **requisiti e i criteri definiti dal Ministero dell'istruzione e del merito (MIM)**, ad oggi ancora non resi noti, in base ai quali individuare le strutture accoglienti (art. 4, c. 8-ter);

- è compito dell'Ufficio scolastico regionale effettuare **attività di verifica del mantenimento dei requisiti** citati da parte delle strutture accoglienti accreditate, nonché procedere all'acquisizione di ulteriori manifestazioni di interesse pervenute, aggiornando annualmente gli elenchi di cui sopra (art. 4, c. 8-ter);

- in caso di indisponibilità delle strutture ospitanti, dovuta all'inidoneità delle stesse a causa dell'assenza dei requisiti individuati dal MIM, ovvero alla mancata presentazione di manifestazioni di interesse, **le attività di cittadinanza attiva e solidale** ivi contemplate, sono **svolte a favore della comunità scolastica** (art. 4, c. 8- quater);

- **nelle more della definizione degli elenchi regionali** delle strutture ospitanti, come sopra illustrato, le attività di cittadinanza attiva e solidale sono effettuate **solo ed unicamente a favore della comunità scolastica** (art. 6, c. 3-bis), dal momento che - dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni normative - le predette strutture accoglienti devono possedere i requisiti e i relativi criteri individuati dal MIM.

Si fa presente, altresì, che per la realizzazione delle suddette attività di cittadinanza attiva e solidale, le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, individuano **nei docenti** le figure referenti per la realizzazione di tali attività, **nell'ambito del personale scolastico in servizio** (art. 4, c. 8-ter).



▪ REGOLAMENTO DI DISCIPLINA D'ISTITUTO E PATTO DI CORRESPONSABILITÀ

Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, sono state chiamate (art. 6, c. 1-bis) a adeguare il Regolamento di istituto alle previsioni di cui all'articolo 4, commi 8-bis, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies, sopra riportate, anche previa consultazione degli studenti di scuola secondaria superiore e dei genitori degli allievi di scuola secondaria di primo grado (art. 6, c. 1).

In ragione di quanto sopra, si è reso necessario intervenire per adeguare e integrare il Regolamento di istituto e il Patto educativo di corresponsabilità di cui si suggerisce la lettura. In particolare nel Patto è incluso l'impegno dell'istituzione scolastica e delle famiglie a collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti, nonché di altre forme di dipendenza (art. 5, c. 1-bis) anche attraverso attività formative e informative specifiche sull'uso responsabile della rete; infine è necessario prendere conoscenza, in maniera dettagliata, delle attività che sono state programmate a favore degli studenti e delle studentesse.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Lucia Giordano

rafa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 39/1993